

G R I D A DUGNANI per disordini sul Fiume
e Pesca abusiva anno 1647

PESCA

GRIDA 1647

1647
11/4

Sono tante e tali le usurpazioni, e disordini, che si commettono nell'uso delle acque del f. OLONA, che se bene dovaria a sufficienza restar provveduto con la disposizione delle NUOVE COSTITUZIONI nel libro 5 titolo Officio Judicis, et Comm° Flum. Olonae eda anco che le gride tante volte pubblicate in questa materia ad ogni modo per levare ogni pretesto d'ignoranza e di consuetudine o sia tolleranza in contrario, e per assicurare meglio in quanto sia possibile l'abbondanza, e l'uso delle acque di detto fiume in servizio pubblico e privato. L'illmo Sig. FABIO FR.CO DUGNANI dott. Coll° Regio Senatore nello Stato di Milano, e conservatore e deputato per il buon governo del medesimo Fiume ha ordinato che si pubblichino la presente GRIDA,

con la quale inerendo alle sudd. e N.C. , gride ed ORDINI, senza rimettere le PENE criminose, tanto incorse quanto da incorrersi dalli trasgressori, ma quelle risservando come di ragione-----

C O M A N D A,

che tutti quelli et in qualsivoglia modo privilegiati, quali hanno o pretendano avere ragione d'usare delle acque del detto F. e in qualsivoglia modo debbano nel termine di giorni quindici dopo la pubblicazione della presente grida avere portata, e consegnata nelle mani dell'infr to Cancelliere nota descritta delle loro ragioni, modo qualità e forma e circostanze, con le quali possano di presente valere al trimestre passato detto termine a quelli che non averanno fatta la suddetta notificazione si intenderanno ipso Jure et facto esclusi dal beneficio di dette acque, ed usandone saranno castigati nelle pene comminate agli usurpatori.

Che nessuno di qualsivoglia qualità e grado, come sopra ardisca usare delle dette acque in poco, ne in parte differentemente da quello si competesse in virtù delle sue ragioni, quando saranno approbate, ed ammesse, servata però sempre la disposizione delle

N.B.

N.C. ,gride ed ordini, sopra di ciò fatti, et publicati, sotto le pene comminate in quelle , et maggiori anco corporali all'arbitrio del Senato secondo la qualità delle persone e casi -----

Che nessun ardisca metter mano nelle bocche, et bocchelli, ne in qualsivoglia edificio attiente il detto F., ne anco sotto pretesto di conformarsi con gli ordini, o di migliorare le condizioni ,et uso delle dette acque senza licenza in scritto dal COMM^o firmata dal Cancelliere, qualinon doveranno darla ne firmarla se non in cose dipoco rilievo, perché nelle cose di considerazione la doveranno partecipare con detto Ill.mo Sig. CONSERVATORE, et eseguire quel tanto, che la sua Signoria Ill.ma le sarà ordinato sotto le medesime pene comminate alli trasgressori, et usurpatori delle acque, et contenute nelle suddette GRIDE, ORDINI ,N.C.

Che sotto lemedesime pene contenute et comminate come sopra tutti gli utenti delle bocche e bocchelli che sono sul Fiume habbino nel termine di giorni 15 da far purgare, et spazzare gli soratori di esse bocche, et bocchelli in mdo che dopo l'irrigazione le acque dei loro prati ritornino nell'Olona. liberamente et senza impedimento alcuno, avvertendoche essendo più persone interessate in una Bocca tutti incorreranno nell'istessa pena. et nell'istesso modo saranno tenute le comunità di PARABIAGO e di RHO per i loro Riali, ed inoltre di dichiareranno privi d'uso di dette acque.

Che sotto le medesime pene N i u n o A R D I S C A P E S C A R E ne far pescare con reti, dar pasta, calcina, ne altro nel detto Fiume senza licenza particolare de l'Illmo Conservatore, avvertendo per venir alle pene comminate nelle suddettae grida ed ordini in occasione delle suddette contravvenzioni, ed altre in qualsivoglia caso si darà fede, non solo al Commissario ma a qualsivoglia testimonio degno di fede, ed al camparo, qual volendo sarà tenuto segreto, et si procederà irresistibilmente senza riguardo o distin-

zione

zionedi persona, tanto li principali delinquenti, quanto li loro fit-
tabili, pensionanti ,massari o brazzanti alla forma della Regia Ca-
mera dichirando sin d' adesso per allora per delinquente, o contra-
faciente quello e quelli a beneficio de quali servirà immediata
o mediatamente diretta o ibdirettamente il beneficio delle sudd. e
trasgressioni, o fatture contro gli ordini e gride, e se saranno
più persone , che ne godano saranno tenuti tutti e ciascuno di lo-
ro in solido.-----

Alli campari che avranno avvertito o notificato le suddette
contravvenzioni, quando per altra parte ne sarà pervenuta notizia
a d° ill.mo Conservatore, s'impone oltre la privazione dell'Ufficio
d'ezzer incorso ipso Jure , et fatto alla pena di 25 SCUDI, più
o meno a secondo la qualità dei casi, e in caso d'inabilità la pena
corporale all'arbitrio del Senato.

S'incarica il Commissario che stia vigilante in procurare non
solo l'osservanza detti sudd. ordini, et gride, ma che di più* si
trasferisca di quando in quando (come lo farà* anco il medesimo
Ill.mo Conservatore senza avvisare alcuno ogni* volta, che lo sti-
marà esser necessario) a visitare nelle parti sospette; et trovando
qualche disordine, e trasgressione faccia eseguire gli trasgressori
e loro fittabili alla forma della Regia Camera per quanto importa
la pena di sopra comunicata, portando però subito le denunce negli
atti, ed accusandone detto Illmo Cobservatore acciò sentite le
parti si possa unitamente risolvere quello, che sarà conveniente
per la giustizia, avvertendo al medesimo Comm° , che se non sarà
possibile eseguire del contenuto del presente capitolo, sarà ob-
bligato darne conto nel tempo del SINDICATO ed anco prima se così
parerà all' Ill.mo Conservatore.

Et perché di quanto sopra si è stabilito e comandato possa es-
sere puntualme te eseguito, in modo, che ognuno per quello, che si
tocca possa godere del beneficio, ed uso delle dette acque senza

pregiudizio

I647

pregiudizio, e danno degli altri interessati, comanda detto Illmo
Sig. Cons. che niuna persona ardisca offendere in modo alcuno
con fatti o parole il detto COMMISSARIO; INGEGNERE o CAMPARI o
alcuno di loro sotto la pena di scudi 500. d'esser applicati
per la metà alla Regia Camera e per l'altra metà alla parte offesa
e sotto pena anco corporale all'arbitrio del Senato Ecc.mo
ed ordina al sudd° COMMISSARIO che faccia pubblicare la presente
nelli Luoghi soliti, acciò ciascuno possa pretendere ignoranza

Data in Milano l'II Aprile 1647

DUGNANUS f.f. conservator

GIUSEPPE PUSTERLA not. e canc.